

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Interno**

(TAVIANI)

di concerto col **Ministro delle Finanze**

(TREMELLONI)

col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(REALE)

e col **Ministro della Difesa**

(ANDREOTTI)

NELLA SEDUTA DEL 28 OTTOBRE 1964

Norme per la riduzione da 30 a 28 anni del limite di età per la concessione dell'autorizzazione a contrarre matrimonio ai brigadieri, vice brigadieri e militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia

ONOREVOLI SANATORI. — Con legge 23 marzo 1956, n. 185, sulla base del principio, affermato dalla più recente legislazione, della parità di trattamento degli appartenenti ai Corpi di polizia, fu disciplinata in maniera uniforme anche la materia della concessione dell'autorizzazione a contrarre matrimonio ai sottufficiali ed ai militari di truppa dei Corpi anzidetti.

In particolare, con la legge citata, fu stabilito che i brigadieri, i vice brigadieri ed i militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia potevano ottenere la cennata autorizzazione al compimento del 30° anno di età.

Con la proposta di legge, d'iniziativa dell'onorevole Caiati, che di recente ha ottenuto la definitiva approvazione del Parlamento, per gli appartenenti all'Arma dei carabinieri è stata ora prevista la riduzione di tale limite di età a 28 anni.

Il provvedimento, non prevedendo l'applicazione del nuovo più favorevole criterio al personale degli altri Corpi di polizia, viene ad incidere gravemente sul richiamato principio della parità di trattamento dei militari dei Corpi di polizia con la conseguenza di determinare una situazione di disagio e di sperequazione che occorre rimuovere con tutta urgenza.

A tale scopo tende l'unito disegno di legge, con il quale si stabilisce che il limite di età

per l'autorizzazione a contrarre matrimonio è ridotto da 30 a 28 anni anche per i brigadieri, i vice brigadieri ed i militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo delle guardie di finanza e del Corpo degli agenti di custodia.

L'iniziativa è validamente giustificata dalle medesime ragioni cui si è ispirata la legge testè approvata dal Parlamento riguar-

dante gli appartenenti all'Arma dei carabinieri e prima fra tutte sta quella di evitare che i tutori dell'ordine si trovino nella condizione di essere assillati dalla preoccupazione del mantenimento dei figli anche dopo il collocamento in quiescenza che avviene al compimento di limiti di età molto più bassi di quelli fissati per i dipendenti civili dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

I brigadieri, i vice brigadieri ed i militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia possono essere autorizzati a contrarre matrimonio quando abbiano compiuto 28 anni di età.